



Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 16 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002¹ sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 (riguarda unicamente il testo francese)

Art. 3 cpv. 2

² Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 paragrafo 4d 1° e 2° periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

Art. 8

Assicurazione del permesso

(art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. 1 in combinato disposto con l'art. 10 par. 2c e 4c dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l'entrata in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l'assicurazione del permesso (art. 5 OASA²).

Art. 10

Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

¹ Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:

¹ RS 142.203

² RS 142.201

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato a svolgervi un'attività lucrativa, oppure
- b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività lucrativa.

Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce per i cittadini della Croazia i contingenti massimi stabiliti conformemente all'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par. 4d dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

¹ Le deroghe previste dalla LStrI e dall'OASA³ si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia.

² I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell'articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

³ I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione.

⁴ I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

Art. 14 cpv. 1 (riguarda unicamente il testo francese)

Art. 38 Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)

¹ In applicazione dell'articolo 10 paragrafo 4d 1° e 2 periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati provvisoriamente come segue:

- a. 1007 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;
- b. 1150 permessi di dimora UE/AELS.

³ RS 142.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr